



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Delibera n. 455 del 29 maggio 2019

**Oggetto:** elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

### IL CONSIGLIO

**VISTE** le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

**VISTA** la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO (CF 00221880651), ricevuta al protocollo ANAC n. 9285 del 30 gennaio 2018, ID 235, relativa all'organismo *in house providing* NOCERA MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE (CF 04203190659), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

### CONSIDERATO

1. che a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. che, con nota di preavviso di rigetto per carenza dei requisiti, protocollo ANAC N. 100436 del 5 dicembre 2018, si è rilevata, con riguardo all'oggetto sociale e al controllo analogo la carenza dei requisiti dell'*in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
3. che oltre alle carenze riportate al punto 2), la menzionata nota richiedeva chiarimenti circa il soggetto interessato all'affidamento poiché, in base alle verifiche camerali effettuate, l'organismo di cui trattasi risultava partecipato al 100% dal Comune di Nocera Inferiore e non dal Centrale unica di committenza che aveva trasmesso la domanda di iscrizione all'Elenco;

4. che con nota del 4 gennaio 2019, protocollo ANAC n. 383, il Comune di Nocera Inferiore chiariva di essere il soggetto interessato all'affidamento, richiedendo l'archiviazione della richiesta di iscrizione id 235 al fine di poter produrre una nuova domanda, rappresentando, contestualmente, la disponibilità ad effettuare gli adeguamenti necessari per l'eliminazione delle cause ostantive all'iscrizione entro 60 giorni, così come previsto nell'art. 5.5 delle Linee guida;
5. che risulta scaduto il termine dei 60 giorni di cui al punto 4) senza che sia pervenuta la comunicazione di avvenuto adeguamento e considerato, altresì, che il Comune di Nocera Inferiore non ha provveduto a trasmettere una nuova domanda di iscrizione in sostituzione della domanda id 235 erroneamente inviata dalla Centrale di committenza;

**RITENUTO**, pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione, per carenza di legittimazione a presentare la domanda ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e articoli 3 e 4 delle linee guida n. 7 (delibera ANAC n. 951 del 20.09.2017);

#### **RIGETTA**

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presentata dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO (CF 00221880651) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a NOCERA MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE (CF 04203190659), ricevuta al protocollo ANAC n. 9285 del 30 gennaio 2018, ID 235.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 13 giugno 2019

Il Segretario, Maria Esposito